



Dipartimento
Ricerca

Sezione



Roma - Via Tortona 16 - Tel. 06.7012666

Email: info@fgu-ricerca.it

Comunicato 24 settembre 2021 Obbligo del Green Pass e tutela della privacy.

Dal 15 ottobre, a meno di specifici interventi legislativi, anche il personale del CNR per poter accedere al luogo di lavoro dovrà possedere il Green Pass valido, per ottenere il quale è necessario o essersi sottoposti alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, o essere guarito dal Covid-19, o essersi sottoposto a test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

L'obbligo del Green Pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

I criteri con i quali i datori di lavoro delle amministrazioni pubbliche dovranno verificare la validità del Green Pass del personale non esente dalla campagna vaccinale non sono ancora ben definiti.

A tal riguardo è però opportuno segnalare sin da subito che già in passato il Garante per la privacy ha più volte [sottolineato che](#) *"la disciplina sul **Green Pass** prevede che lo stesso debba – nei soli luoghi nei quali è necessario ai sensi di quanto previsto dalla legge – essere **semplicemente esibito all'ingresso** e debba essere **letto** dagli incaricati esclusivamente **attraverso l'apposita App Verifica Covid-19** messa a punto dal Governo, app che consente al verificatore di accedere solo a un'informazione binaria: il titolare del documento ha o non ha un Green Pass valido senza alcun riferimento né alla condizione – vaccino, guarigione dal Covid19 o tampone – che ha portato al rilascio del Green Pass né alla data di scadenza del documento medesimo"*.

"La richiesta – prosegue il Garante – *quale condizione per la frequentazione del centro sportivo o della palestra, **di copia del documento e di indicazione della data di scadenza** e la successiva conservazione di tali elementi, pertanto, rappresentano **una violazione della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali** giacché il titolare del trattamento – palestra, centro sportivo o qualsiasi altro analogo soggetto – non ha titolo per acquisire la data di scadenza del Green Pass e conservare gli altri dati personali contenuti nel medesimo documento"*.

In altre parole, ai sensi dell'art. 13 del [DPCM del 17 giugno 2021](#), il datore di lavoro non può in alcun modo farsi dare dal personale copia cartacea o telematica del Green Pass ma la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 va effettuata esclusivamente mediante la lettura del QR Code tramite l'unica App consentita (ovvero quella sviluppata dal Ministero della Salute "VerificaC 19") che consente solamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario (nome, cognome e data di nascita), senza rendere visibili le informazioni presenti nella certificazione (guarigione, vaccinazione o esito negativo del tampone).

Inoltre, come ricordato sempre dal Garante, il Green Pass *"certifica una circostanza dinamica con la conseguenza che chi ieri ha consegnato un certificato vaccinale valido*

*fino a una certa data, in un momento successivo ma precedente alla scadenza potrebbe essere contagiato e il suo Green Pass perdere di validità". Di conseguenza, **il Green Pass va quindi verificato ogni giorno** e non ha quindi alcun senso che il datore di lavoro ne conservi una copia.*

Va inoltre sottolineato che è **vietata ogni forma di discriminazione** tra chi ha ottenuto il Green Pass a seguito di vaccinazione e chi, invece, a seguito di tampone negativo o guarigione dal Covid-19, ad esempio precludendo a quest'ultimi l'accesso ad alcune zone della sede di lavoro o la possibilità di svolgere determinate attività.

Infine, a tutela della privacy del personale, **non è in alcun modo consentito divulgare a terzi informazioni presenti nel Green Pass**, ad esempio se la certificazione è stata ottenuta a seguito di guarigione, vaccinazione o esito negativo del tampone, né tantomeno la "semplice" scadenza del Green Pass dato che, come sottolineato dal Garante, *"conoscerla consente a chiunque di sapere se siamo vaccinati, se siamo stati contagiati o ci siamo semplicemente fatti un tampone mentre, come detto, nel suo utilizzo normale e legale il Green Pass è neutro rispetto a tali circostanze"*.



Gianpaolo Pulcini
Responsabile Nazionale FGU-DR-ANPRI CNR